



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATO IN VIA CREMONA, 6  
PRESSO GLOBOCONSUMATORI  
15121 ALESSANDRIA  
AL

globoconsumatori@pec.globocconsumatori.it

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **44/2019** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L. 689/1991 (violazione codice della strada)*

Giudice: **PARRELLA SOFIA GIOVANNA**

Depositata Sentenza Numero: **126/2019** in data: **15/03/2019**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

Difeso da:

*Resistente Principale*

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
*D.ssa Maria Rosaria Berardone*

N. 126/19 Sent.  
N. 44/19 R.G.  
N. 899/19 Cron  
N. — Rep

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

*Il Giudice di Pace di Alessandria nella persona dell'avv. Sofia Giovanna Parrella ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al nr. 44 Reg. Gen. 2019.*

*Promossa da:*

..... nato in Alessandria (AL) il ..... (C.F. ....)  
) ed ivi residente in via .....  
domiciliata presso Alessandria Globoconsumatori Onlus, via Cremona, 6  
(CF96056180068) - Alessandria.

Ricorrente

*Contro*

Provincia di Alessandria, in persona del Presidente Pro-Tempore Gianfranco Lorenzo Baldi, (C.F. BLDGFR62M10A052Y), a quanto infra autorizzata in forza di Decreto del Presidente 135 del 05.7.2018 prot. n. 49072, rappresentata e difesa, dall'avv. Serena Castagnello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, Piazza della Libertà 17.

Resistente

*Conclusioni delle parti:*

Parte ricorrente: "Chiede all'Illustrissimo Giudice di Pace di Alessandria, con la mancata produzione dei certificati di cui sopra per quanto al D.lgs. 150/11 e per quanto all'art. 7 comma 7 e 9 lettera b, voglia Lei sig. Giudice di Pace provvedere per l'accoglimento del ricorso e ordinare l'annullamento e l'archiviazione del verbale n. R2922 del 20.11.2018 (Registro verbali n. 45757/2018) della Polizia Provinciale di Alessandria (AL), e degli atti conseguenziali volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi.

Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge.

Parte resistente: "Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo, disatteso il contrario, respingere il ricorso proposto in quanto inammissibile e, comunque infondato

in fatto ed in diritto. Con riserva di ogni più ampia produzione, deduzione ed argomentazione difensiva in prosieguo di giudizio. Con vittoria di spese e onorari professionali come da nota spese che verrà allegata in udienza o come deciso dal Giudice”.

#### Motivazioni della decisione

Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.

La presente causa verte sull'annullamento del verbale n. R2922 elevato, dalla Polizia Provinciale di Alessandria, il 20.11.2018 a carico del ricorrente per la violazione dell'art. 146 comma 3 c.d.s..

Si duole lo Scali che l'infrazione è stata accertata con modalità automatica con strumento elettronico, nonostante si trovi in un centro abitato ove è necessario il presidio degli agenti. Asserisce la illegittimità dell'accertamento in quanto il Vista - Red sarebbe sprovvisto di omologazione. Assume che all'interno dei centri abitati gli strumenti elettronici possono essere installati, previa autorizzazione prefettizia e ministeriale in strade dichiarate in deroga alla contestazione immediata con decreto prefettizio 121 del 20 giugno 2002 e vietato in ogni altro tipo o tratto di strada.

Deduce l'esponente che nel verbale non è fatto alcun riferimento alla corretta installazione, funzionalità e taratura dell'apparecchiatura semaforica.

Eccepisce l'opponente che i rilievi fotografici che gli sono stati consegnati dalla Polizia Provinciale non sono chiari e, non dimostrano che il suo veicolo aveva attraversato la linea di arresto già con la luce semaforica rossa, anche perché in almeno due la targa è illeggibile.

La Provincia di Alessandria rileva la inammissibilità del ricorso per tardività, infatti il verbale è stato notificato al ricorrente il 10.12.2018, quindi l'ultimo giorno utile per proporre ricorso sarebbe stato il 9.01.2019, di contro risulterebbe essere stato depositato l'11.1.2019.

Replica la resistente che l'accertamento del passaggio del veicolo dello Scali con il semaforo rosso è avvenuto fuori dal centro abitato, per il quale la verifica da remoto è consentita nei tratti di strada per i quali vi è l'autorizzazione prefettizia come quello in questione.

Precisa la Provincia di Alessandria che il tratto di strada della S.P. 182 km 3+70, è inserito nel decreto Prefettizio per il quale è consentita la registrazione remota della velocità, ma la violazione dell'art. 146 c.d.s., sembra sfuggire alla necessità di autorizzazione Prefettizia. La violazione infatti non è stata immediatamente contestata ai sensi dell'art. 201 comma 1 e 1 bis lettera e) ed f) del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1982 c.d.s.. Rappresenta che il decreto di omologa consente la rilevazione dell'infrazione ex art. 146 comma 3 c.d.s. in assenza dell'agente e, che nessuna certificazione deve essere fornita dal momento che il passaggio dei dati avviene direttamente tra l'apparecchio e la centrale operativa della Polizia Provinciale di Alessandria. Sottolinea la parte resistente che lo strumento utilizzato non solo è stato omologato, ma è sottoposto a collaudo e verifiche periodiche come da certificati allegati.

Osserva infine che dai rilievi fotografici prodotti, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, è individuato abbastanza chiaramente il suo veicolo ed anche targa che è in movimento al momento dello scattare della luce rossa.

Preliminarmente il Giudice di Pace sottolinea che il verbale era stato notificato al ricorrente in data 10.12.2018, mentre il ricorso era stato spedito all'Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria a mezzo raccomandata a. r. il 9 1.2019 che cadeva di sabato pertanto tempestivamente, comunque sia il termine di 30 giorni per la impugnazione scadeva di diritto l'11.1.2019. Difatti la giurisprudenza corrente estende anche alle opposizioni avverso i verbali del c.d.s., l'art. 155 c.p.c. (cfr. Cassazione 16816/2012.) Ciò significa che, secondo l'orientamento prevalente, se il termine ultimo cade di Sabato, di Domenica o in un giorno festivo, anche in questo caso si passa automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

Passando al merito della querelle, dalla disamina delle emergenze processuali, ed in particolare dal verbale si ricava che la lanterna semaforica denominata Vista Red è ubicata in località SP. 82 Spinetta - Sale Intersezione San Giuliano al km 3+70, che l'infrazione non è stata contestata immediatamente al ricorrente ai sensi dell'art. 201 comma 1 e 1 bis lettera e) ed f) del Decreto Legislativo 285 del 1992, nuovo codice della strada.

Ora l'indicazione nel verbale di contestazione notificato al ricorrente, di una delle ragioni che rendono ammissibile ex lege la contestazione differita dell'infrazione alle norme del codice della strada non è una mera motivazione di stile, ma il richiamo di una specifica disposizione normativa che rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione. (Cass. Civ. II, 26 Marzo 2009 n. 7415).

In proposito si rende opportuno evidenziare che l'art. 201 c.d.s. dispone: "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli

estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere

anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, 1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico 1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193..."

Applicando il siffatto dettame al caso di specie non si può non rilevare che il verbale nel punto in cui motiva la mancata contestazione immediata, come richiamato dalla stessa parte resistente, fa riferimento all'art. 201 comma 1 c.d.s. ed al comma 1 bis lettera e) ovvero ad un accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ed f), e cioè ad un accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modifiche, senza citare anche la lettera b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa e neppure la lettera g bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Nessun richiamo risulta neppure al comma 1 ter ed al comma 1 quater dell'art. 201 c.d.s., come avrebbe dovuto.

Trattasi di strumenti di rilevazione che devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dai centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I detti tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, piano-altimetriche e di traffico. Quindi se l'apparecchiatura semaforica Vista - Red è posizionata al di fuori del centro abitato, è necessaria per la contestazione della violazione dell'art. 146 c.d.s. l'autorizzazione Prefettizia, secondo le direttive del Ministero dell'Interno sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa valutazione del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, piano - altimetriche e di traffico del tratto di strada.

Nello specifico invece non è stato chiarito nel corso dell'istruttoria, se la lanterna semaforica si trova posizionato all'interno del centro abitato di Spinetta Marengo (AL) od al di fuori, anche perché non è stato riportato nel verbale che il km 3+70 della S.P. 82 è inserito nel decreto Prefettizio di cui all'articolo 4 del

decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modifiche.

Inoltre la stessa Provincia di Alessandria pur evidenziando che il semaforo in contestazione si trova ubicato al di fuori del centro abitato di Spinetta Marengo, e che il Km 3+70, della S.P. 82, è compreso nel citato decreto Prefettizio, sostiene che l'art. 146 c.d.s. "sfugge alla necessità di un'autorizzazione prefettizia", contrariamente a quanto preteso dal codice della Strada, per un uso legittimo dell'apparecchiatura "Vista Red", seppur omologata dal Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti con decreto n. 162 del 23.2.2006.

Le considerazioni svolte, conducono questo giudice ad inficiare la legittimità della contestazione e della sanzione inferta ai sensi dell'art. 7 comma 10 del decreto legislativo 150/2011.

Ininfluenti ed assorbenti gli altri motivi di opposizione.

In considerazione della materia trattata e dei motivi di accoglimento del ricorso, ritiene il Giudicante che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando visti gli artt. 5 e 7 ed il comma 10 del medesimo art. 7 del Decreto Legislativo 150/2011, accoglie il ricorso avverso il verbale n. R2922 del 20.11.2018 e per l'effetto ne annulla le sanzioni inflitte.

Spese di giudizio compensate.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche a mezzo telefax o pec.

Alessandria 01.03.2018.

Depositato in cancelleria oggi

Alessandria, il 15/03/19



IL CANCELLIERE  
(Dott.ssa Beatrice Castri)

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. [Signature]